

S T A T U T O
della Fondazione
"GraphiTech"

Art. 1 - Denominazione e sede

E' istituita la fondazione denominata "GraphiTech".

La Fondazione non ha scopo di lucro. La Fondazione ha sede in Trento, via Belenzani n. 12.

Il Consiglio di Amministrazione potrà modificare la sede, nonché istituire e sopprimere sedi secondarie, con propria delibera.

Art. 2 - Scopo

La Fondazione persegue i seguenti scopi:

A. promuove, organizza e finanzia, reperendo idonee risorse finanziarie, attività ed iniziative di ricerca scientifica e tecnologica (specialmente, ma non esclusivamente, nel campo della computer graphics, e delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione), di trasferimento delle conoscenze, di promozione e sviluppo della cultura imprenditoriale, dello sviluppo economico, sociale e culturale, il tutto con preminente riferimento all'area della Provincia Autonoma di Trento (il "Territorio"), senza che ciò comporti limitazioni territoriali alla capacità di intervento della Fondazione;

B. organizza, promuove, finanzia e realizza, attività ed iniziative, anche di tipo imprenditoriale, volte ad agevolare ed incentivare l'implementazione, l'applicazione e l'industrializzazione, sia nel mondo delle imprese sia della pubblica amministrazione, di idee, innovazioni, know-how, tecnologie, trovati, esperienze e competenze sviluppati dall'Università nonché da altri istituti o enti che abbiano svolto o che svolgano attività di ricerca e particolarmente se operanti nel Territorio. A tale fine partecipa anche a progetti finanziati dalla UE, dalla Repubblica Italiana e da altri enti ed organizzazioni, sia pubblici che privati, che mirano a favorire il trasferimento tecnologico alle imprese.

La Fondazione, nel perseguimento dei propri scopi, potrà realizzare le seguenti attività, la cui elencazione assume carattere esemplificativo e non esaustivo:

A. collabora con enti, società ed organismi, sia pubblici che privati, sia italiani che stranieri, nella realizzazione di attività ed iniziative, anche di carattere imprenditoriale, volte al raggiungimento dei propri scopi;

B. costituisce e finanzia, - o vi assume partecipazioni - in società, consorzi, enti, fondazioni ed altri organismi, in Italia ed all'estero, sia di diritto pubblico che di diritto privato, utili alla realizzazione dei propri scopi;

C. promuove, organizza e finanzia la creazione di società finalizzate allo sviluppo scientifico e tecnologico, nonché all'utilizzazione industriale e imprenditoriale dei risultati della ricerca dell'Università e di altri istituti del

Territorio, anche al fine di facilitarne l'avvio e lo sviluppo;

D. promuove e sostiene ricerche e progetti formativi nonché attività socio-culturali in collaborazione con enti ed istituzioni sia pubblici che privati.

Art. 3 - Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è costituito dalla somma iniziale di Euro 320.000 (trecentoventimila), che sono conferiti all'atto della costituzione come primo fondo di dotazione, nonché da tutti gli incrementi di qualsiasi genere e tipo che potranno in seguito essere versati.

Il patrimonio potrà inoltre essere incrementato da: reddito del proprio capitale, avanzi e utili di gestione; fondi e contributi pubblici e privati; contributi dei fondatori o di qualsivoglia terzo a qualsiasi titolo; utili e plusvalenze delle società partecipate; eredità, lasciti e donazioni; incrementi derivanti da ogni altra fonte o per qualsivoglia titolo, senza limitazione alcuna.

Le rendite saranno comunque utilizzate ed erogate, secondo le determinazioni del Consiglio di Amministrazione, per il conseguimento degli scopi della fondazione.

Art. 4 - Organi della Fondazione

Organi della Fondazione sono:

- il Presidente;
- il Consiglio di Amministrazione;
- uno o due Direttori (eventuale);
- il Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 5 - Il Presidente

Il Presidente, di norma un ricercatore operante sul Territorio, è eletto a maggioranza semplice dal Consiglio d'Amministrazione fra i suoi componenti.

Con eguali modalità il Consiglio di Amministrazione elegge nel proprio seno un Vice Presidente.

In sede di costituzione della Fondazione il Presidente e il Vice Presidente verranno designati direttamente dai Fondatori. Nella votazione non sarà ritenuto in conflitto di interesse il consigliere che voti per la propria nomina a Presidente o Vice Presidente. Il Presidente e il Vice Presidente rimangono in carica fino alla scadenza del loro mandato quali Consiglieri ovvero fino a revoca ad opera del Consiglio, e sono rieleggibili a tali cariche.

Oltre all'eventuale indennità di funzione attribuita loro in qualità di consigliere, al Presidente e al Vice Presidente può essere attribuita un'ulteriore indennità con delibera del Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 6 - Poteri del Presidente

Il Presidente, in qualità di legale rappresentante, rappresenta la Fondazione in ogni circostanza e quindi anche

verso ogni Autorità ed ente pubblico, verso i terzi e in giudizio, vigila sull'andamento delle attività e promuove le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente ha altresì il potere di nominare, previa delibera del Consiglio che ne determina le attribuzioni, procuratori per singoli atti o categorie di atti, nonché avvocati e procuratori alle liti.

Ha inoltre i poteri di compiere in via d'urgenza tutte quelle attività, anche se di competenza del Consiglio di Amministrazione, che non possono essere ritardate senza grave danno e per le quali il Presidente abbia ritenuto non possibile, per ragioni d'urgenza, convocare un previo Consiglio di Amministrazione. Del compimento di dette attività il Presidente dà notizia al Consiglio di Amministrazione nella prima adunanza successiva.

Eguali poteri spettano al Vice Presidente, in caso di impedimento del Presidente.

Art. 7 - Il Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto da 4 (quattro) membri e, precisamente, da:

A. 1 (uno) professore o ricercatore universitario di ruolo nominato dal Consiglio di Amministrazione dell'Università di Trento;

B. 1 (uno) consigliere nominato dall'Istituto Trentino di Cultura;

C. 2 (due) consiglieri nominati dalla Fondazione INI-GraphicsNet.

Ciascun consigliere dura in carica per il periodo fissato dal rispettivo decreto o deliberazione di nomina, periodo che non potrà comunque eccedere i tre anni. I membri del Consiglio di Amministrazione sono rieleggibili.

In caso di normale scadenza del mandato, ciascun consigliere rimane in carica sino alla data di nomina del suo successore o fino al provvedimento di sua eventuale rinomina.

Qualora durante il mandato venisse a mancare per qualsiasi motivo uno dei consiglieri nominati in conformità al presente articolo, ovvero il consigliere nominato non avesse accettato per iscritto la propria nomina entro 15 giorni dalla data in cui ne è venuto a conoscenza, l'Ente che ha nominato il consigliere venuto meno nominerà entro 20 giorni un nuovo consigliere. In difetto di nomina entro il termine predetto di un nuovo consigliere da parte di tale Ente, il nuovo consigliere verrà eletto dal Presidente del Tribunale di Trento, ad istanza di uno dei fondatori.

Le dimissioni della maggioranza dei consiglieri in carica comportano le dimissioni dell'intero Consiglio di Amministrazione e il Presidente uscente, o in sua vece il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, informeranno i sopra menzionati Enti affinché provvedano, con le modalità che

precedono, alla nomina di un nuovo Consiglio di Amministrazione.

Salvo quanto espressamente previsto nel presente Statuto, al Consiglio di Amministrazione della Fondazione si applicano, in quanto compatibili, le norme del Codice Civile che regolano il funzionamento del consiglio di amministrazione delle società per azioni.

La carica di Consigliere di Amministrazione può comportare un'indennità di funzione che sarà deliberata e determinata nell'ammontare con atto congiunto dagli Enti che hanno nominato i Consiglieri e che sono indicati al presente articolo 7.

In qualsiasi momento, il Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio dei revisori dei conti può, con propria delibera ordinaria, ritenere che per esigenze di maggiore rappresentatività ovvero per altri motivi si renda opportuno allargare il numero dei consiglieri. In tal caso, il numero dei consiglieri può essere aumentato a 6 (sei) membri, mediante cooptazione da parte del Consiglio di Amministrazione, con delibera ordinaria, di due nuovi consiglieri. I due nuovi consiglieri così cooptati sono nominati dal Consiglio di Amministrazione, che dovrà sceglierli su designazione, l'uno, congiuntamente da parte del Consiglio di Amministrazione dell'Università e dell'Istituto Trentino di Cultura, l'altro, da parte della Fondazione INI-GraphicsNet.

Quando il consigliere cooptato non accetti per iscritto la carica entro 15 (quindici) giorni dalla notizia avutane dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, inviatagli con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, si intende che l'abbia rifiutata: in tal caso lo stesso Consiglio di Amministrazione può procedere ad una nuova cooptazione.

Art. 8 - Poteri del Consiglio di Amministrazione

Al Consiglio di Amministrazione compete la gestione ordinaria e straordinaria della Fondazione, nulla escluso.

Esso assume le deliberazioni occorrenti per ogni affare come, a carattere esemplificativo e non esaustivo: (i) l'erogazione delle elargizioni e dei finanziamenti, nonché la loro destinazione, **(ii)** la costituzione di società o altri enti, nonché ogni delibera in ordine al finanziamento, gestione e alienazione delle partecipazioni negli stessi **(iii)** l'ordinamento dei servizi, **(iv)** l'organico e la remunerazione del personale, **(v)** i rapporti con le Autorità, **(vi)** i bilanci, **(vii)** l'assunzione di mutui, la concessione di ipoteche, nonché la riduzione, la postergazione la cancellazione delle stesse, **(viii)** l'apertura di conti correnti bancari, **(ix)** la stipulazione di compromessi in arbitri anche di equità, e **(x)** ogni altro atto o provvedimento necessario ed opportuno nell'interesse della Fondazione.

Fatte salve le eventuali disposizioni di legge in materia di verifica dell'autorità pubblica, il Consiglio di Amministrazione inoltre delibera, con la maggioranza di due terzi dei propri componenti, le modificazioni al presente Statuto.

Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di delegare al Presidente e al Vice Presidente i proprio poteri di amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione ha altresì facoltà di attribuire al Direttore poteri specifici.

Il Consiglio può nominare un segretario scegliendolo fra i propri componenti o al di fuori di esso.

In caso ne ravvisi l'opportunità, il Consiglio di Amministrazione può istituire Commissioni tecnico-scientifiche con funzioni consultive, chiamando a farne parte personalità di chiara fama.

Il Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio dei Revisori dei Conti, potrà deliberare di riconoscere un'indennità alle predette personalità.

Art. 9 - Adunanze del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce di norma almeno due volte all'anno e, comunque, ogni qual volta venga convocato dal Presidente o, in sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente.

Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione partecipano anche i Revisori dei Conti, senza potere di voto e, se invitati, il Direttore ovvero i Direttori della Fondazione, con funzioni consultive e senza potere di voto.

Il Presidente è tenuto a convocare il Consiglio di Amministrazione quando venga richiesto da almeno due consiglieri ovvero dal Collegio dei Revisori dei Conti.

Il Consiglio di Amministrazione deve essere convocato dal Presidente mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione e l'elenco delle materie da trattare. L'avviso deve essere comunicato a tutti i consiglieri e ai revisori dei conti almeno sette giorni prima di quello fissato per la riunione.

L'avviso di convocazione può essere comunicato con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, ovvero tramite telegramma o telefax. E' altresì consentito l'uso della posta elettronica nei confronti dei consiglieri che avranno previamente comunicato per iscritto al Presidente l'indirizzo di posta elettronica cui inviare loro le comunicazioni, purché vi sia prova della ricezione.

In caso di urgenza il Consiglio di Amministrazione è convocato con un preavviso di 24 ore.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione potranno tenersi, se tra presenti, presso la sede od altrove, purché in Italia ovvero in altro paese membro della Comunità Europea. E'

ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano per video conferenza a condizione che tutti i partecipanti (ivi compresi i Revisori dei Conti e - se invitati - i Direttori) possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione e intervenire in tempo reale alle trattative degli argomenti affrontanti e che ognuno possa ricevere, trasmettere o visionare documenti. In presenza di tali requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il segretario onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Art. 10 - Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione
L'adunanza del Consiglio di Amministrazione è presieduta dal Presidente o dal Vice Presidente, e in loro assenza, dal consigliere più anziano di età.

Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente quando siano presenti almeno la metà dei suoi componenti in carica; le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti dei presenti; qualora non si formi una maggioranza in quanto il voto risulti in parità, il voto del Presidente sarà considerato decisivo.

I verbali del Consiglio di Amministrazione devono essere trascritti in ordine cronologico su appositi registri e sottoscritti dal Presidente, dal segretario, se nominato, e da un membro del Collegio dei Revisori dei Conti.

La responsabilità dei consiglieri è regolata dall'art. 18 cod. civ.

Art. 11 - I Direttori

Laddove lo riterrà opportuno, il Consiglio di Amministrazione nominerà uno o due Direttori della Fondazione.

I Direttori avranno i compiti e opereranno in funzione delle deleghe che saranno loro di volta in volta determinate e conferite dallo stesso Consiglio di Amministrazione.

Il compenso dei Direttori viene stabilito annualmente dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 12 - Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e da due supplenti.

I tre membri effettivi vengono nominati:

- A.** uno congiuntamente dall'Università e dall'Istituto Trentino di Cultura;
- B.** uno da INI-GraphicsNet Stiftung;
- C.** uno congiuntamente dall'Università, dall'Istituto Trentino di Cultura e da INI-GraphicsNet Stiftung, ovvero, in difetto di accordo, dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Trento.

Una volta nominati, i tre membri effettivi eleggeranno il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.

I due membri supplenti sono nominati, rispettivamente,

congiuntamente dall'Università e dall'Istituto Trentino di Cultura e da INI-GraphicsNet Stiftung.

I revisori durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Essi devono partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Nel caso di vacanza durante il triennio, subentrano i supplenti in ordine di età fino al compimento del triennio.

I tre Enti fondatori stabiliscono con atto congiunto il compenso dei membri del Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 13 - Poteri dei Revisori dei Conti

I revisori dei conti controllano la gestione finanziaria della Fondazione.

Essi prescrivono le modalità contabili da osservare, prendono visione degli atti amministrativi, dei contratti, delle entrate e delle uscite.

Redigono verbale di ogni verifica collegiale e lo inseriscono in un registro come quello prescritto per i verbali del Consiglio di Amministrazione.

I revisori, inoltre, verificano il bilancio consuntivo e ne fanno relazione al Consiglio di Amministrazione.

Ove riscontrino irregolarità, i revisori ne fanno immediato rapporto al Presidente del Consiglio di Amministrazione, e se del caso, alle competenti Autorità.

Art. 14 - Il Bilancio

L'esercizio finanziario della Fondazione si chiude il 31 dicembre di ciascun anno. Entro il mese di aprile di ogni anno il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio consuntivo dell'anno precedente.

Art. 15 - Durata della Fondazione

La Fondazione è costituita senza limiti di durata.

Il Consiglio di Amministrazione può determinare lo scioglimento della Fondazione, con la conseguente devoluzione dei beni ai sensi dell'Articolo 17 che segue. Detta deliberazione viene assunta dal Consiglio di Amministrazione con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti.

Art. 16 - Estinzione della Fondazione

In caso di estinzione, da qualsiasi causa determinata, tutti i beni della Fondazione saranno devoluti agli Enti fondatori, in proporzione dei conferimenti iniziali e pertanto: quanto al 46,875% (quarantasei virgola ottocetantacinque per cento) all'Università di Trento, quanto al 46,875% (quarantasei virgola ottocetantacinque per cento) all'Istituto Trentino di Cultura e quanto al 6,25% (sei virgola venticinque per cento) a INI-GraphicsNet Stiftung.

Art. 17 - Liquidazione della Fondazione

Nel caso si addivenisse, per qualsiasi motivo, alla liquidazione della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione nominerà tre liquidatori che potranno anche essere scelti fra i membri del Consiglio di Amministrazione stesso, ovvero fra i

membri del Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 18 - Disposizioni finali

Per la prima volta, la nomina delle cariche sociali viene effettuata in sede di atto costitutivo.

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto valgono, in quanto applicabili, le vigenti disposizioni di legge.

F.to: Massimo Egidi

F.to: Diego Schelfi

F.to: Raffaele De Amicis

F.to: Elisabetta Calliari teste

F.to: Ezio Zendron teste

F.to: Paolo Piccoli (L.S.)